
Banca d'Italia: consultazione sulle nuove "Disposizioni in materia di concentrazione dei rischi e informativa al pubblico"

By Agatino Grillo

Published: 25/08/2010 - 15:18

Il **24 agosto 2010** la Banca d'Italia ha pubblicato, sul suo sito web, per la pubblica consultazione, la bozza delle nuove "**Disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi e informativa al pubblico per le banche, le Sim e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Tub**"; al fine di recepire le modifiche alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (qui in [pdf](#), 342 K, 46 pp.)

Osservazioni, commenti e proposte sulle nuove "Disposizioni" possono essere trasmessi, entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione, nelle modalità indicate nelle stesse disposizioni.

Di seguito la parte introduttiva delle nuove "Disposizioni in materia di concentrazione dei rischi e informativa al pubblico".

1. Premessa

La revisione della disciplina delle large exposures operata dalla direttiva 2009/111/CE (CRD II), che modifica le direttive 2006/48 e 2006/49 (CRD), rappresenta la più significativa rivisitazione di tale disciplina fin dalla sua introduzione.

La precedente disciplina comunitaria si caratterizzava per un approccio di "armonizzazione minima" che lasciava agli Stati membri e alle Autorità nazionali di vigilanza ampi margini di scelta sia nel recepimento sia nella concreta applicazione delle regole armonizzate.

La revisione ora operata si propone di realizzare un avanzato livello di convergenza della regolamentazione e delle prassi di vigilanza in ambito comunitario. L'obiettivo è perseguito mediante una significativa riduzione delle discrezionalità rimesse agli Stati membri e attraverso linee-guida del CEBS relative all'implementazione del nuovo regime (**nota 1**).

Anche nel nuovo quadro normativo restano comunque rimessi alla discrezionalità nazionale alcuni aspetti rilevanti per il funzionamento dei mercati interbancari e per il trasferimento fondi e la gestione della liquidità all'interno dei gruppi, anche cross-border.

Si fa presente che le novità relative al regime di reporting dei "grandi fidi" – che rispondono all'esigenza di standardizzare i formati, la tempistica e la frequenza delle informazioni –

formeranno oggetto di separata consultazione in sede di revisione della Circolare n. 155 del 18.12.1991 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul Patrimonio di Vigilanza e sui coefficienti prudenziali), della Circolare n. 217 del 5.8.1996 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale») e della Circolare n. 148 del 2.7.1991 (Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare).

2. Finalità e strumenti della disciplina

La disciplina delle "large exposures" ha la finalità di limitare i rischi di instabilità derivanti dall'inadempimento di una singola controparte verso cui un intermediario sia esposto in misura rilevante. Essa, pertanto, intende porre un limite all'esposizione al medesimo rischio idiosincratco, inteso come il rischio specifico di un cliente o di un gruppo di clienti connessi indipendente da fattori esterni quali l'appartenenza alla stessa area geografica o al medesimo comparto produttivo.

A tal fine, la disciplina istituisce due tipi di presidi:

- limiti prudenziali all'assunzione di rischi nei confronti di singoli clienti o di gruppi di clienti connessi, che impongono di contenere le esposizioni creditizie entro un determinato ammontare del patrimonio di vigilanza;
- presidi organizzativi riferiti, tra l'altro, alla valutazione del merito creditizio dei clienti verso cui la banca è esposta in misura rilevante ("grandi fidi"), al monitoraggio delle relative esposizioni, alla rilevazione dei rapporti di connessione tra clienti.

Il vigente quadro normativo nazionale

La vigente disciplina nazionale impone agli intermediari il rispetto di:

- un limite individuale per le singole esposizioni (25% del Patrimonio di Vigilanza; in via transitoria, il limite è pari al 40% per gli intermediari di cui all'art. 107 TUB); per gli intermediari appartenenti a gruppi è previsto un limite specifico a livello individuale (40%) sempre che siano rispettati i limiti a livello consolidato;
- un limite specifico per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati (20%);
- un limite globale (8 volte il Patrimonio di Vigilanza) [nota A] riferito al complesso dei "grandi fidi" (singole esposizioni pari ad almeno il 10% del Patrimonio di Vigilanza).

Le esposizioni sono di norma considerate al valore di bilancio. Ponderazioni più favorevoli sono previste per alcune tipologie di esposizioni in considerazione della natura della controparte debitrice, della durata dell'operazione, delle eventuali garanzie acquisite. In particolare, le esposizioni assunte nell'ambito del mercato interbancario ricevono fattori di ponderazione diversi in base alla durata: sono ponderate a 0% quelle non superiori ad un anno; al 20% quelle di durata superiore ad un anno ma inferiore a tre. Sono invece escluse dall'ambito della disciplina le esposizioni intra-gruppo.

Il superamento dei limiti prudenziali è ammesso per le posizioni del trading book, purché la relativa eccedenza sia coperta con uno specifico requisito patrimoniale.

In alternativa all'applicazione di criteri analoghi a quelli illustrati, gli intermediari di cui all'art. 107 TUB possono applicare il sistema di ponderazioni previsto per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, che rappresenta l'unica metodologia applicabile, invece, da parte delle SIM.

3. Le principali novità della nuova disciplina comunitaria

□

- Viene notevolmente semplificato il sistema dei limiti prudenziali, mediante l'eliminazione del limite globale e del più restrittivo limite per le posizioni verso i soggetti collegati (**nota 2**); viene mantenuto, invece, il limite individuale del 25%, con una particolare possibilità di deroga per le esposizioni verso banche e imprese di investimento (cfr. infra).

-
Per quanto riguarda le esposizioni interbancarie:

-
viene superato il criterio che consentiva di applicare ponderazioni di favore (da 0 a 20 per cento) graduate in base alla durata della posizione, nel presupposto che anche dette esposizioni devono essere contenute entro importi tali da non compromettere la stabilità degli intermediari in caso di default della controparte; il legislatore comunitario ha peraltro mantenuto una ponderazione nulla per le esposizioni con durata non superiore al giorno lavorativo successivo;

- tenuto conto del presumibile impatto delle nuove regole di calcolo, si prevede che il previgente sistema di ponderazioni continui ad applicarsi fino alla fine del 2012;

- per tener conto delle modalità operative degli intermediari di minori dimensioni, sono state introdotte specifiche possibilità di deroga al limite individuale (cfr. infra par.

4).

-
L'esenzione delle esposizioni intra-gruppo – che rimane in parte oggetto di discrezionalità nazionale – può essere estesa oltre l'ambito del gruppo comunitario per ricomprendere anche le esposizioni nei confronti di soggetti extra-UE (cfr. infra par. 4). Viene anche introdotta una nuova ipotesi di esenzione riferita alle esposizioni tra soggetti appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale.

-
Uno specifico regime riguarda le esposizioni connesse a servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di titoli, che beneficiano di temporanee esenzioni dal limite di concentrazione al ricorrere di condizioni relative, tra l'altro, alla tipologia e alla durata (intra-day o giorno successivo) delle transazioni e alla circostanza che le stesse siano assunte nell'ambito di attività e servizi prestati con o per i clienti.

-
I criteri di calcolo e ponderazione delle posizioni di rischio risultano: maggiormente semplificati, per effetto dell'eliminazione di numerose discrezionalità nazionali preesistenti; allineati alla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, i cui effetti sono riconosciuti in via pressoché generale. Criteri di calcolo specifici sono previsti per le esposizioni garantite da immobili (**nota 3**).

-
Sono stati precisati e resi il più possibile oggettivi i criteri di connessione giuridica ed economica da applicare per l'individuazione di un "gruppo di clienti connessi". In tale ambito, tenendo conto anche dell'esperienza della crisi finanziaria:

-
sono stati presi in considerazione anche i rapporti di connessione derivanti dalla dipendenza di più soggetti da un'unica fonte di funding;

- sono indicate le metodologie da seguire per la corretta individuazione delle controparti e per il calcolo delle esposizioni in presenza di "schemi" (OICR, SPV, etc) che si interpongono rispetto all'oggetto dell'investimento finale; i criteri introdotti, basati sul look-through totale o parziale delle esposizioni di cui sia noto il sottostante, mirano a disincentivare investimenti di cui gli intermediari non abbiano piena ed effettiva consapevolezza.

-
Con specifico riferimento alle imprese di investimento, l'ambito di applicazione della disciplina è stato ridefinito per esentare gli intermediari la cui autorizzazione sia limitata alla prestazione soltanto di alcuni servizi di investimento, in considerazione della circoscritta operatività e delle caratteristiche dimensionali di tali soggetti.

4. Il recepimento nella normativa nazionale e le principali discrezionalità

L'adeguamento della normativa nazionale al nuovo regime delle large exposures interessa le banche (Circolare n. 263 del 2006), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB (Circolare n. 216 del 1996) e le SIM (Regolamento del Governatore del 24 ottobre 2007). L'emanazione degli atti normativi di recepimento deve essere completata entro il 31 ottobre 2010 in modo che il nuovo regime entri in vigore entro il previsto termine del 31 dicembre 2010.

Si segnalano di seguito le principali discrezionalità nazionali esercitate nello schema di disposizioni, sulle quali si sollecitano

commenti da parte dei destinatari della presente consultazione.

-
Nel corso dei lavori preparatori della direttiva 2009/111/CE ha
formato oggetto di dibattito il trattamento delle esposizioni nei
confronti delle banche e delle imprese di investimento (diverse da
quelle intra-gruppo). Tenuto conto delle caratteristiche operative di
quegli intermediari di minori dimensioni, quali le banche cooperative,
che hanno di regola rapporti interbancari con una sola o con un numero
limitato di controparti (es. istituti centrali di categoria), la CRD II
introduce per tali ipotesi una specifica regola di concentrazione.

-
Nello schema normativo che si sottopone a consultazione, tale regola
viene recepita prevedendo che il limite di concentrazione del 25% possa
essere superato nel caso di esposizioni verso una banca o impresa di
investimento, purché:

1.
l'ammontare dell'esposizione non sia maggiore di € 150 milioni;
2.
la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali
clienti connessi diversi da banche o da imprese di investimento non sia
superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
3.
l'esposizione, in base a una prudente valutazione condotta
dall'intermediario, sia coerente con la dotazione patrimoniale dello
stesso e comunque non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

-
La direttiva dà facoltà agli Stati membri di prevedere una soglia in

valore assoluto inferiore a € 150 milioni. Sulla base anche dei risultati dell'analisi d'impatto (cf. par. 4.1. della Relazione sull'AIR preliminare), lo schema di disposizioni prevede una soglia allineata al valore massimo consentito dalla direttiva, fermo restando ovviamente il limite rapportato alla dotazione patrimoniale dell'intermediario e comunque non superiore al 100% del Patrimonio di vigilanza.

-
Per quanto riguarda i rapporti intra-gruppo – non rientranti tra le attività soggette ai limiti di concentrazione secondo la normativa vigente – si applicherebbe una ponderazione dello 0% alle esposizioni interne al gruppo bancario e a quelle verso l'impresa madre comunitaria e le società da questa controllate, purché soggette a vigilanza consolidata dell'autorità home. Non ci si avvarrebbe della facoltà, prevista dalla direttiva, di estendere l'esonero anche ai rapporti con l'impresa madre extra-comunitaria.

-
Si sollecitano commenti sulla scelta relativa alle esposizioni verso imprese extra-UE, motivata sia dall'insufficiente livello di armonizzazione del regime dei grandi rischi al di fuori dell'Unione europea sia dalla limitata rilevanza nel sistema bancario italiano delle esposizioni oggetto della facoltà di esenzione.

-
Sebbene non connesso al recepimento della CRD II, verrebbe previsto un fattore di ponderazione preferenziale (0 per cento) per i margini giornalieri, infra-giornalieri e aggiuntivi giornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dai partecipanti diretti al sistema di compensazione e garanzia; siffatto trattamento prudenziale terrebbe conto del regime giuridico di "segregazione patrimoniale" previsto dall'art. 70 TUF. Lo stesso trattamento verrebbe esteso alle esposizioni

dello stesso tipo nei confronti di controparti centrali stabilite in un Paese dell'UE, in presenza di condizioni equivalenti.

-
Si sollecitano commenti sulla possibilità di estendere il medesimo trattamento anche a controparti centrali diverse dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, in attesa dell'armonizzazione della relativa disciplina a livello internazionale.

-
Il CEBS ha pubblicato linee-guida relative all'attuazione dell'articolo 106(2)(c) e (d) della CRDII (nota 4), concernente l'esenzione di esposizioni di breve durata (intraday o giorno successivo) connesse con la prestazione di servizi di trasferimento di fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, ovvero nei confronti di controparti che prestano tali servizi.

-
Si sollecitano i destinatari della consultazione a fornire informazioni sulla rilevanza e sulle caratteristiche della propria operatività nello specifico settore, in modo da favorire il corretto recepimento nella normativa nazionale delle linee-guida del Comitato.

□

5. Trattamento delle esposizioni verso prodotti tranced

Le linee-guida CEBS sull'implementazione del nuovo regime delle large exposures recano, nell'ambito del trattamento delle esposizioni verso "schemi di investimento", specifiche previsioni per i prodotti tranced quali le cartolarizzazioni.

Il trattamento proposto riconosce gli effetti di attenuazione del rischio connessi al diverso grado di subordinazione delle tranches. Ai fini della concentrazione dei rischi, il riconoscimento degli effetti di CRM si manifesterebbe nell'abbattimento del valore di tutte le esposizioni sottostanti per un ammontare uguale all'intera tranche che assorbe le prime perdite. Per l'investitore nella tranche senior ciò produrrebbe l'effetto di non considerare tra i grandi rischi le esposizioni sottostanti la

cartolarizzazione che abbiano valore inferiore all'ammontare delle tranche subordinate.

In proposito si ha presente, in primo luogo, che non è sempre agevole ripetere nel continuo la valutazione del portafoglio di investimenti; può accadere pertanto che la tranche junior venga abbattuta da perdite senza che l'investitore senior ne venga a conoscenza tempestivamente e possa di conseguenza correggere il trattamento delle esposizioni ai fini della concentrazione dei rischi.

Inoltre, sussiste il rischio che, per effetto di successive valutazioni del portafoglio dopo l'abbattimento della tranche junior, emergano concentrazioni verso determinate controparti, prima non evidenti, che possono determinare inaspettate violazioni del limite di concentrazione (c.d. "cliff effect"); in caso di strumenti poco liquidi, la dismissione delle posizioni eccedenti rispetto al limite potrebbe risultare difficile ovvero comportare perdite. Il CEBS reputa pertanto necessario mitigare tali rischi attraverso l'applicazione di specifici haircuts, analogamente a quanto previsto dalla disciplina delle tecniche di CRM per le esposizioni dirette; il Comitato ha incluso tali approfondimenti nei propri programmi di lavoro.

Alla luce dei lavori ancora in corso presso il CEBS per la completa definizione del trattamento delle esposizioni verso prodotti tranced, si è dell'avviso di non riconoscere, al momento, l'effetto di attenuazione del rischio connesso al diverso grado di subordinazione delle tranche. Alle esposizioni della specie si applicherebbe, pertanto, lo stesso trattamento previsto per il caso di investimenti in schemi di investimento non tranced.

6. Regime transitorio

Le nuove disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi prevederebbero, in conformità con la disciplina comunitaria, regimi transitori riferiti a:

- a. la ponderazione delle esposizioni interbancarie: tenuto conto del presumibile impatto delle nuove regole di calcolo, alle esposizioni della specie, assunte prima del 31.12.2009, continuerebbe ad applicarsi il previgente sistema di ponderazioni fino al 31.12.2012;
- b. il limite di concentrazione per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale: fino al 31.12.2011 tale limite continuerebbe a essere fissato al 40% del Patrimonio di vigilanza, anziché al 25%;
- c. per l'applicazione dei criteri di connessione giuridica ed economica in presenza di investimenti mediante "schemi"; si prevederebbe, secondo le indicazioni fornite dal CEBS, che fino al 31 dicembre 2015 le banche continuino a trattare gli investimenti effettuati prima del 31 gennaio 2010 secondo il regime attualmente in vigore.

Si sollecitano commenti sui regimi transitori di cui alle lettere b. e c.

7. Informativa al pubblico

In attuazione di quanto previsto dalle nuove disposizioni comunitarie, è stata estesa l'informativa sull'esposizione ai rischi di mercato, limitatamente agli intermediari autorizzati ad utilizzare un modello interno: in una nuova sezione relativa alle informazioni quantitative viene richiesta la pubblicazione dei VaR giornalieri e di fine periodo nonché – per attestare la qualità predittiva del modello – del raffronto fra i VaR di fine giornata e le variazioni di valore del portafoglio del giorno successivo,

analizzando gli scostamenti rilevanti.

Sono state inoltre modificate le disposizioni in materia di obblighi informativi circa la composizione del patrimonio di vigilanza, per allineare questi ultimi agli interventi effettuati sulla disciplina del patrimonio.

Note al testo

- Nota 1) Si fa riferimento ai documenti CEBS Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime, 11 dicembre 2009 e Implementation guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast (CP38) del 28 luglio 2010 (<http://www.c-ebs.org>).

- Nota A) Per gli intermediari di cui all'articolo 107 TUB il regime transitorio – in vigore fino al 31.12.2011 – prevede inoltre la mancata applicazione del limite globale (Cfr comunicazione del 12.12.2007 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n.12 del 2007).

- Nota 2) Il limite del 20% sarà sostituito da quelli previsti nell'ambito della disciplina di vigilanza in materia di "attività di rischio nei confronti di soggetti collegati" da emanare in attuazione dell'art. 53, commi 4 e ss., del TUB e della relativa delibera CICR di luglio 2008.

- Nota 3) Le esposizioni garantite da immobili sono ridotte di un ammontare non superiore al 50% del valore dell'immobile posto a garanzia.

- Nota 4) Si tratta del documento CEBS Implementation guidelines on Article 106(2) (c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast del 28 luglio 2010 (<http://www.c-ebs.org>).